

Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni

Ricostruzione di carriera

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2924/2020



Chi può aderire alla vertenza ?

Tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIM in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.

Stiamo avviando i ricorsi per il mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale **3-8 anni** in favore del personale della scuola.

Già con diverse sentenze, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.I. del 19 luglio 2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.

Per informazioni ed adesioni al ricorso

www.flcgilpalermo.it/gradonestipendiale



Documentazione necessaria:

- 1) copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza, dichiarazione dei servizi);
- 2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare);
- 3) cedolino stipendio;
- 4) copia documento di identità e tessera sanitaria.



Scarica

ATTO DI DIFFIDA e MESSA IN MORA
e blocca i termini di prescrizione !



► **Aderisci al ricorso!**



FLC CGIL
Palermo

federazione lavoratori
della conoscenza

Per ulteriori informazioni : <https://t.ly/Y5nn>